



**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**  
Area Cure Primarie

- Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Locali
- Alle OO.SS. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta
- All' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
[drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)
- Al Comune di Roma – Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  
[protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it)
- All' ANCI Lazio  
[ancilazio@pec.it](mailto:ancilazio@pec.it)
- Loro Sedi

**OGGETTO:** Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (B.U.R.L. n. 86 del 23/10/2018) - art. 68 Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

Gentilissimi,  
la Legge Regionale di cui in oggetto ha previsto una serie di disposizioni volte alla semplificazione amministrativa ed allo snellimento burocratico ed in particolare al Capo V ha fornito indicazioni in materia di tutela della salute e politiche sociali.

Si ritiene opportuno evidenziare con la presente quanto stabilito all'art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, che testualmente reca:

*“1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti*

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI**  
Area Cure Primarie

*individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.*

*2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni."*

Si invita a diffondere la presente a tutti i servizi, strutture e professionisti interessati. Nel ringraziare per la consueta cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE D'UFFICIO  
Gianni Vicario



IL DIRETTORE REGIONALE  
Renato Botti

